



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNA E UOMO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 22/07/2009

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 04/03/2021

INDICE

Articoli	Descrizione
1	Scopi e finalità della Commissione
2	Composizione della Commissione
3	Attribuzioni della Commissione
4	Durata, convocazione e funzionamento
5	Segreteria della Commissione
6	Rapporti di collaborazione
7	Finanziamento della commissione
8	Disposizioni finali

ART. 1

SCOPI E FINALITÀ DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna è organo consultivo del Consiglio Comunale in ordine a provvedimenti e iniziative riguardanti la condizione femminile per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Commissione, al medesimo fine di cui al precedente comma, può anche formulare proposte ed osservazioni.
3. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni può avere rapporti esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
4. La Commissione organizza e disciplina autonomamente il proprio funzionamento.

ART. 2

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale per le pari opportunità è nominata dal Sindaco e si compone di n. 14 (quattordici) rappresentanti designati dal Consiglio Comunale come di seguito:
 - n. 7 rappresentanti della maggioranza consiliare anche non consiglieri comunali
 - n. 7 rappresentanti della minoranza consiliare anche non consiglieri comunali
2. La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento alle attività di lavoro nei vari campi, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali organizzati dalle donne nonché delle associazioni, movimenti, organizzazioni economiche e sociali interessanti e tenuto conto di ogni altro elemento che obiettivamente consenta l'individuazione di persone particolarmente idonee ai sensi di cui sopra.
3. La Commissione elegge nel suo seno a maggioranza dei componenti il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli rispettivamente tra i rappresentanti di maggioranza e di minoranza.
4. Il Presidente rappresenta la Commissione per tutti gli atti e nei rapporti con le strutture burocratiche e amministrative del Comune e altre istituzioni esterne.
5. L'Assessore alle pari opportunità è invitato permanente alle attività della Commissione.

ART. 3

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione può formulare al Consiglio Comunale proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle finalità di cui all'art. 1.
2. In particolare al fine di affermare la piena dignità delle donne, la Commissione:
 - a) presenta proposte di adeguamento di revisione o di adozione di atti amministrativi;
 - b) propone la promozione di indagini e ricerche sulla condizione della donna, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
 - c) predispone iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e la promozione di un miglior utilizzo delle fonti di informazione esistenti.
2. L'Amministrazione comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti deliberativi concernenti le finalità e gli scopi di cui all'art. 1.
3. La Commissione promuove le iniziative di cui alle precedenti lettere a), b), c), in coordinamento con la Commissione provinciale e/o limitrofe Commissioni comunali.

ART. 4

DURATA, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale; i componenti possono essere riconfermati.

2. La Commissione è convocata dal Presidente e quando lo richiada il Sindaco, l'Assessore alle pari opportunità o un terzo dei suoi componenti. La convocazione è effettuata tramite posta elettronica o fax o comunicazione telefonica con almeno tre giorni di preavviso, salvo improrogabili necessità.
3. Per la validità della seduta occorre la presenza di almeno metà dei suoi componenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di cinque componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 5

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente.
2. Il Segretario svolge lavoro di supporto della Commissione e provvede a redigere il verbale della Commissione, i pareri e le relazioni da presentare alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale.
3. La Commissione può inoltre avvalersi della consulenza dei funzionari comunali competenti per materia e degli esperti che siano stati incaricati dall'Amministrazione della consulenza, ideazione o progettazione di piani di intervento, opere pubbliche nei vari settori.

ART. 6

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità a livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale.
2. L'Amministrazione può conferire nelle forme e nei modi di legge, su proposta della Commissione, incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca, nonché ad esperti.

ART. 7

FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. I programmi di attività della Commissione, fatti propri dall'Amministrazione comunale, saranno finanziati su apposito capitolo del bilancio ordinario .
2. L'erogazione delle somme del predetto capitolo verrà disposta dagli organi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle indicazioni date dalla Commissione Comunale per le pari opportunità tramite il Presidente.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. I pareri formulati dalla Commissione comunale non surrogano quelli previsti da norme di legge o di altri regolamenti comunali.